

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle deliberazioni ARG/elt 75/10 e 69/2013/R/EEL

Deliberazione 9 febbraio 2010 - ARG/elt 15/10

Definizione delle condizioni del servizio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 febbraio 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (di seguito: decreto);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 151/03 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2005, n. 213/05;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 289/06);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2007, n. 122/07;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt n.179/09 (di seguito: deliberazione n. 179/09);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt n.195/09 (di seguito: deliberazione n. 195/09);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, ARG/elt n.201/09 (di seguito: deliberazione n. 201/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2010, PAS n. 4/10 (di seguito: deliberazione n. 4/10);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) del 5 febbraio 2010, prot. Autorità n. 006340 del 9 febbraio 2010 (di seguito: la comunicazione 5 febbraio 2010);
- la comunicazione della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 21 gennaio 2010, prot. Autorità n. 3551 del 25 gennaio 2010 (di seguito: la comunicazione Terna).

Considerato che:

- la comunicazione Terna evidenzia situazioni di estrema criticità di esercizio in sicurezza del sistema elettrico in Sicilia e Sardegna e che tale criticità, destinata ad aumentare nel prossimo futuro, potrà essere risolta solo dalla realizzazione del nuovo cavo di collegamento della Sicilia alla Calabria denominato Sorgente-Rizziconi per quanto attiene alla Sicilia e dal completamento ed entrata in piena operatività del collegamento SA.PE.I. nel caso della Sardegna;
- stanti le criticità di cui al punto precedente, Terna denuncia la necessità di adottare misure urgenti per rendere disponibili strumenti dedicati a fronteggiare dette criticità;
- a fronte delle criticità denunciate dalla comunicazione Terna, il decreto prevede, all’articolo 1, comma 1, che sia istituito per il triennio 2010-2012 un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole (di seguito: servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza), in ottemperanza alle istruzioni impartite da Terna;
- l’articolo 1, comma 2, del decreto prevede che l’Autorità, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE), definisca le condizioni del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza sulla base dei seguenti principi e criteri:
 - i soggetti che prestano il servizio sono clienti finali, selezionati tramite procedura concorrenziale, che si impegnano alla riduzione istantanea dei prelievi per livelli di potenza non inferiori, per sito di consumo, ad un valore minimo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna;
 - i clienti finali selezionati non possono recedere dall’obbligo di fornire il servizio per l’intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell’obbligo qualora l’inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del

servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale previsto per la prestazione del servizio;

- il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione n. 289/06 per il servizio di interrompibilità istantanea;
- le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna.
- l'articolo 1, comma 3, del decreto prevede che la prestazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza sia incompatibile con la prestazione dei servizi di interrompibilità e con ogni altra prestazione che possa impedire il pieno adempimento del medesimo, pertanto comporta il venir meno a tutti gli effetti dei relativi obblighi e diritti a qualsiasi titolo precedentemente assunti inconciliabili con la presente disposizione; i soggetti che prestano il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza non possono avvalersi delle misure di cui all'art. 32, comma 6, della legge n. 99.

Considerato inoltre che:

- le criticità denunciate nella comunicazione Terna sono altresì testimoniate dall'evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP); i prezzi registrati nel MGP con riferimento alle zone Sicilia e Sardegna, infatti, sono stati sensibilmente più elevati rispetto ai prezzi registrati nelle altre aree del Paese, con un andamento crescente nel corso degli anni; andamento che riflette l'insufficiente interconnessione tra i sistemi elettrici delle isole maggiori e quello dell'Italia peninsulare nonché il progressivo aumento delle criticità nella gestione in sicurezza in Sicilia e Sardegna;
- le criticità denunciate nella comunicazione Terna comportano non solo che le risorse da rendere disponibili siano caratterizzate, come previsto dall'articolo 1 del decreto, da livelli di disponibilità, affidabilità e continuità più elevati di quelli che caratterizzano le risorse attualmente approvvigionate, ma anche che la loro utilizzazione attesa sia potenzialmente anche sensibilmente più elevata.

Considerato altresì che:

- i contratti per la fornitura dei servizi di interrompibilità di cui alla deliberazione n. 286/09 non prevedono l'applicazione di penali in caso di risoluzione anticipata del contratto stesso;
- la deliberazione n. 179/09 ha provveduto a determinare le misure ed i corrispettivi di cui all'art. 32, comma 6, della legge n. 99;
- la deliberazione n. 195/09 ha approvato i contratti predisposti da Terna ai sensi della deliberazione n. 179/09; in particolare, i contratti approvati con la deliberazione n. 195/09 e predisposti da Terna ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 179/09 prevedono, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere il corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera a), della medesima deliberazione per tutta la durata contrattuale, pur nei limiti di quanto previsto al

comma 3.3 di detta deliberazione; nonché l'obbligo di rendere disponibile nel Paese estero scelto l'energia elettrica di cui si richiede l'importazione per l'intera durata del contratto salvo l'escussione della garanzia da parte di Terna e la risoluzione con oneri del contratto per inadempimento in caso di mancato reintegro di dette garanzie.

Considerato infine che:

- con la deliberazione n. 4/10 l'Autorità ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico lo schema di provvedimento di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione, al fine di acquisire il parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3;
- il Ministro con la comunicazione 5 febbraio 2010 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 rispetto allo schema di provvedimento di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 4/10, richiedendo all'Autorità di considerare, in fase di conversione in delibera del suddetto schema di provvedimento, di :
 - prevedere, in caso di mancata assegnazione dei quantitativi massimi di potenza riducibile istantaneamente previsti dal decreto-legge 25 gennaio 2010, l'esperimento di ogni tentativo, anche reiterato, per assegnare completamente i medesimi quantitativi;
 - promuovere l'adesione al servizio al più ampio insieme di soggetti, anche attraverso la cessione dei diritti del servizio o forme equivalenti di gestione del servizio a favore di operatori elettrici in grado di interagire con Terna nell'erogazione di servizi ad alta complessità tecnica.

Ritenuto opportuno che:

- la struttura dei corrispettivi riconosciuti per il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza sia analoga a quella prevista per il servizio di interrompibilità istantanea di cui alla deliberazione n. 289/06, ma sconti la diversa utilizzazione attesa dei due servizi;
- il premio annuo riconosciuto per il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza sia determinato in esito alle procedure concorrenziali di approvvigionamento delle relative risorse da parte di Terna al ribasso rispetto ad un valore massimo pari a 300.000 euro/MW/anno (valore corrispondente al doppio del premio annuo previsto dalla deliberazione n. 289/06 per il servizio di interrompibilità istantanea);
- non sia riconosciuto alcun corrispettivo per le prime 20 riduzioni dei prelievi che occorrono nel medesimo anno;
- il corrispettivo variabile a cui valorizzare ogni riduzione dei prelievi ulteriore sia il medesimo cui sono valorizzate le interruzioni ai sensi della deliberazione n. 289/06;

- in caso di recesso dall'obbligo di fornire il servizio o, in genere, di mancata prestazione dello stesso nel corso dei primi 15 mesi, il soggetto obbligato, oltre a non percepire la quota del premio corrispondente al periodo residuo di obbligazione, sia chiamato a versare, per ogni MW oggetto di mancato rispetto dell'obbligo assunto, una penale pari al prodotto tra 20.000 euro e il maggior valore tra zero (0) e la differenza tra 15 ed il numero di mesi di assolvimento del servizio;
- al fine di assicurare la massima disponibilità, affidabilità e continuità del servizio, Terna preveda nel contratto che regola la prestazione del servizio la possibilità, in caso di prestazione parziale, di ridurre, anche più che proporzionalmente rispetto alla mancata prestazione, i corrispettivi da riconoscere ai soggetti selezionati nelle procedure concorsuali per il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza;
- i soggetti selezionati nelle procedure concorsuali per il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza che abbiano già sottoscritto i contratti di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 179/09:
 - siano tenuti a corrispondere a Terna i corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera a), della deliberazione n.179/09 solo per quota parte corrispondente ai mesi per cui si sono avvalsi delle misure di cui all'art. 32, comma 6, della legge n. 99;
 - recedano senza oneri dai contratti di cui all'articolo 3 della deliberazione n.179/09 con decorrenza a partire dall'inizio del mese di avvio dell'erogazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza;
- i soggetti selezionati nelle procedure concorsuali per il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza risolvano gli eventuali obblighi contrattuali di prestazione di servizi di interrompibilità istantanea e/o di emergenza con decorrenza a partire dall'inizio del mese di avvio dell'erogazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza;
- Terna proceda con urgenza all'approvvigionamento delle risorse in grado di fornire il servizio di riduzione dei prelievi in sicurezza ed all'adeguamento del Codice di rete al di fuori delle procedure di aggiornamento ordinario previste nel **medesimo Codice e, su base trimestrale, ad indire nuove sessioni delle procedure** per l'approvvigionamento delle risorse riducibili istantaneamente per approvvigionare l'eventuale quota della quantità della potenza riducibile istantaneamente prevista dal decreto-legge 25 gennaio 2010 che risulti, a qualsiasi titolo, non contrattualizzata

DELIBERA

1. Di approvare il seguente provvedimento:

“TITOLO 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

- **Codice di rete** è il codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- **deliberazione n. 111/06** è la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata;
- **deliberazione n. 179/09** è la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt n. 179/09;
- **deliberazione n. 201/09** è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/elt n. 201/09;
- **decreto** è il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori;
- **potenza riducibile istantaneamente** è il valore nominale di potenza per cui la risorsa riducibile istantaneamente viene resa disponibile a Terna nell'ambito del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica;
- **potenza media mensile minima** è pari al prodotto tra la potenza riducibile istantaneamente e un coefficiente definito da Terna per ciascun mese dell'anno;
- **potenza media mensile prelevata dalle risorse riducibili istantaneamente** è la media dei prelievi orari di ciascun mese al netto delle ore di attivazione della riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica e delle ore incluse nei periodi di indisponibilità;
- **riduzione** è il distacco, per un periodo non superiore all'ora, dalla rete della potenza associata ad un punto di prelievo corrispondente a una risorsa in grado di garantire la riduzione istantanea. Nel caso di durata del distacco superiore all'ora, la prima ora intera e, successivamente, ogni ulteriore blocco di tre ore di durata verranno considerati come ulteriori riduzioni separate;
- **risorse riducibili istantaneamente** sono le risorse localizzate in Sardegna o in Sicilia ed in grado di fornire il servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica secondo parametri di disponibilità, affidabilità e continuità definiti da Terna;
- **servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica** è il servizio di cui all'articolo 1 del decreto;
- **Terna** è la società Terna S.p.a.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto, disciplina le modalità per la selezione e l'approvvigionamento da parte di Terna nell'ambito del servizio di dispacciamento di risorse riducibili istantaneamente.

TITOLO 2

RIDUZIONE ISTANTANEA DEI PRELIEVI PER LA SICUREZZA

Articolo 3

Caratteristiche delle risorse riducibili istantaneamente

- 3.1 Terna definisce con riferimento al servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza e di cui all'articolo 1 del decreto:
- a) i requisiti minimi tecnici e funzionali degli impianti nei punti di prelievo;
 - b) le prestazioni minime richieste per le risorse riducibili istantaneamente, con riferimento alla potenza riducibile istantaneamente e le modalità per la verifica da parte di Terna delle medesime prestazioni;
 - c) le condizioni contrattuali che regolano il rapporto tra Terna e i soggetti che prestano la risorsa.
- 3.2 Le prestazioni minime richieste di cui al comma 3.1 comprendono:
- a) le previsioni che:
 - i. la potenza media mensile prelevata dalle risorse riducibili istantaneamente sia non inferiore alla potenza media mensile minima pari al prodotto tra la potenza riducibile istantaneamente e un coefficiente definito da Terna per ciascun mese dell'anno;
 - ii. la potenza media oraria prelevata dalle risorse riducibili istantaneamente sia in ciascuna ora non inferiore al 50% della potenza riducibile istantaneamente;

Terna può tuttavia prevedere periodi specifici di durata complessiva non superiore al 15 % del numero di ore dell'anno, quali i periodi di manutenzione programmata o di fuori servizio a seguito di attivazione della riduzione istantanea, con riferimento ai quali tali previsioni non vengono applicate;
 - b) la possibilità di risoluzione da parte di Terna del rapporto contrattuale che regola la disponibilità delle risorse riducibili istantaneamente, con il pagamento delle penali di cui al comma 5.1, lettera c), nel caso in cui:
 - i. la potenza media mensile prelevata dalle risorse riducibili istantaneamente sia inferiore ad una soglia percentuale, definita da Terna, della potenza media mensile minima;

- ii. la potenza media oraria minima prelevata nel corso di un mese, con esclusione delle ore appartenenti ai periodi in cui non trovano applicazione le previsioni di cui al comma 3.2, lettera a), dalle risorse riducibili istantaneamente sia inferiore ad una soglia percentuale, definita da Terna, della potenza riducibile istantaneamente;
 - iii. la potenza media mensile prelevata dalle risorse riducibili istantaneamente sia, nel corso di uno stesso anno solare, inferiore alla potenza media mensile minima per un numero di volte superiore ad un numero massimo definito da Terna;
 - iv. nel caso in cui, in conseguenza dell'attivazione della risorsa riducibile istantaneamente, si verificano significative variazioni dei prelievi di energia elettrica nel medesimo punto di prelievo.
- 3.3 Nel caso in cui la previsione di cui al comma 3.2, lettera a), punto i, non sia rispettata, Terna riduce la quota del corrispettivo corrispondente al premio annuo determinato in esito alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 relativa al mese in cui tale violazione si verifica, moltiplicandolo per un coefficiente pari al rapporto tra la potenza media mensile effettivamente prelevata nel medesimo mese suscettibile di riduzione istantanea e la potenza media mensile minima; in tali casi, Terna può prevedere l'applicazione di ulteriori riduzioni al medesimo corrispettivo, nei casi di inosservanza reiterata delle previsioni di cui al comma 3.2, lettera a), punto i, al fine di evitare comportamenti speculativi da parte dei soggetti titolari delle risorse riducibili istantaneamente.
- 3.4 Nel caso in cui la previsione di cui al comma 3.2, lettera a), punto ii, non sia rispettata, Terna riduce la quota del corrispettivo corrispondente al premio annuo determinato in esito alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 relativa al mese in cui tale violazione si verifica, come eventualmente già modificato ai sensi del comma 3.3, moltiplicandolo per un coefficiente pari al rapporto tra la potenza media oraria minima prelevata nel corso del mese dalle risorse riducibili istantaneamente e il 50% della potenza riducibile istantaneamente; in tali casi, Terna può prevedere l'applicazione di ulteriori riduzioni al medesimo corrispettivo, nei casi di inosservanza reiterata delle previsioni di cui al comma 3.2, lettera a), punto ii, al fine di evitare comportamenti speculativi da parte dei soggetti titolari delle risorse riducibili istantaneamente.
- 3.5 Terna asserva le risorse riducibili istantaneamente a dispositivi automatici al fine di garantirne la riduzione con la massima affidabilità.
- 3.6 Terna definisce i parametri minimi che devono soddisfare le risorse riducibili istantaneamente, i coefficienti mensili da utilizzare per definire la potenza media mensile minima di cui al comma 3.2, lettera a), punto i, la percentuale di ore annue in cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.2, lettera a), il valore della soglia percentuale di cui al comma 3.2, lettera b), punto i, il valore della soglia percentuale di cui al comma 3.2, lettera b), punto ii, il numero massimo di cui al comma 3.2, lettera b), punto iii e la soglia standard di cui al comma 4.5, con l'obiettivo di assicurare la massima disponibilità, affidabilità e continuità delle risorse approvvigionate.

Articolo 4

Procedure per l'approvvigionamento delle risorse riducibili istantaneamente

- 4.1 Terna si approvvigiona delle risorse riducibili istantaneamente nell'ambito del dispacciamento attraverso procedure concorsuali trasparenti e non discriminatorie in conformità alle condizioni di cui al presente provvedimento.
- 4.2 Entro il 12 febbraio Terna definisce e trasmette all'Autorità per l'approvazione una proposta delle procedure di cui al comma 4.1 per l'approvvigionamento di una quantità non superiore a 500 MW di potenza riducibile istantaneamente localizzata in Sicilia e a 500 MW di potenza riducibile istantaneamente localizzata in Sardegna e del relativo standard contrattuale. Qualora l'Autorità non si pronunci entro i successivi 5 giorni, la proposta si intende approvata.
- 4.3 Le procedure di cui al comma 4.1 prevedono che Terna comunichi ai potenziali partecipanti:
 - a) la quantità complessiva della potenza riducibile istantaneamente che Terna ritiene necessario approvvigionare in Sicilia ed in Sardegna;
 - b) i parametri minimi che devono soddisfare le risorse riducibili istantaneamente;
 - c) lo standard contrattuale disciplinante i diritti e gli obblighi dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali e redatto ai sensi del presente provvedimento.
- 4.4 Le procedure di cui al comma 4.1 prevedono la selezione dei soggetti titolari di risorse riducibili istantaneamente attraverso un gara al ribasso a partire da un premio annuo del valore di 300.000 euro/MW/anno. Terna seleziona le offerte presentate sulla base dell'ordine di merito delle offerte a sconto rispetto a detto premio annuo.
- 4.5 Alle procedure di cui al comma 4.1 possono partecipare esclusivamente clienti finali con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo.
- 4.6 Terna procede, su base mensile, ad indire nuove sessioni delle procedure di cui al comma 4.1 per approvvigionare la quota della quantità della potenza riducibile istantaneamente comunicata nella proposta di cui al comma 4.2 che risulti, a qualsiasi titolo, non contrattualizzata.
- 4.7 Al fine di promuovere l'adesione al servizio di interrompibilità istantanea di cui all'art. 1 del D.L. 25 gennaio 2010 n. 3 al più ampio insieme di clienti finali titolari di siti sulle isole, i crediti maturati ai sensi del successivo articolo 5 nei confronti della società Terna derivanti dalla prestazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza possono essere liberamente ceduti in tutto o in parte ai sensi di legge.
- 4.8 Nel caso di cessione dei crediti di cui al comma precedente Terna, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello in cui il servizio è stato prestato, comunica al cessionario l'ammontare del credito ceduto in base all'effettivo espletamento del servizio e al rispetto dei parametri contenuti nel contratto.

Articolo 5

Contratto per il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza

- 5.1 Il contratto per il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza prevede, tra l'altro, che i clienti finali titolari di risorse riducibili istantaneamente selezionate nelle procedure di cui all'articolo 4:
- a) hanno l'obbligo di rendere disponibili a Terna le medesime risorse con le caratteristiche e le modalità definite da Terna ai sensi dell'articolo 3;
 - b) hanno diritto, in ciascun anno solare, a ricevere da Terna un corrispettivo annuale pari al premio annuo determinato in esito alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4, come eventualmente ridotto per effetto delle previsioni di cui all'articolo 3 che precede;
 - c) hanno diritto, in ciascun anno solare, a ricevere da Terna, per un numero di riduzioni corrispondente alla differenza, se positiva, tra il numero annuo di riduzioni effettive e 20 riduzioni e con riferimento a ciascuna risorsa riducibile istantaneamente, un corrispettivo pari al prodotto tra 3.000 euro/MW e la potenza riducibile istantaneamente;
 - d) hanno l'obbligo di pagare, in caso di recesso dal contratto o, in genere, di mancata prestazione del servizio, come definito da Terna nel contratto di cui al presente articolo, nel corso dei primi 15 mesi del periodo contrattuale, per ogni MW oggetto di mancato rispetto dell'obbligo assunto, una penale pari al prodotto tra 20.000 euro e il maggior valore tra zero (0) e la differenza tra 15 ed il numero di mesi di assolvimento del servizio;
- 5.2 Il contratto per il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza prevede inoltre, nei casi di prestazione parziale del servizio come individuati da Terna al fine di assicurare la massima disponibilità, affidabilità e continuità del servizio, la possibilità di ridurre, anche in misura più che proporzionale rispetto alla mancata prestazione, i corrispettivi da riconoscere ai clienti finali titolari di risorse riducibili istantaneamente selezionate nelle procedure di cui all'articolo 4.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6

Risoluzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, dei contratti sottoscritti con Terna per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 6 della legge 23 luglio 2009, n.99

- 6.1 I contratti eventualmente sottoscritti dai clienti finali titolari di risorse riducibili istantaneamente selezionate nelle procedure di cui all'articolo 4 con Terna ai sensi di quanto disposto all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 179/09 sono modificati, con decorrenza a partire dall'inizio del mese di avvio dell'erogazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza, prevedendo, limitatamente al periodo di erogazione del servizio medesimo, una riduzione, determinata in ragione della quota di potenza impegnata nel suddetto servizio, della quantità

massima, costante in tutte le ore dell'anno, di energia elettrica di cui può richiedere l'importazione.

- 6.2 I corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera a), della deliberazione ARG/elt 179/09 che i clienti finali titolari di risorse riducibili istantaneamente selezionate nelle procedure di cui all'articolo 4 sono tenuti a riconoscere a Terna sono determinati, limitatamente al periodo di erogazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza, applicando i corrispettivi, espressi in euro/MW anno, di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione ad un valore di potenza corrispondente alla quantità massima di energia elettrica di cui detti clienti possono richiedere l'importazione.
- 6.3 Oltre a quanto previsto al comma 6.2, i clienti finali titolari di risorse riducibili istantaneamente selezionate nelle procedure di cui all'articolo 4 che abbiano già sottoscritto il contratto di cui all'articolo 3 della deliberazione n.179/09 sono comunque tenuti a corrispondere a Terna, con riferimento all'energia eventualmente agli stessi già resa disponibile in Italia ai sensi di detto contratto per i periodi successivi all'inizio del mese di avvio dell'erogazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza, corrispettivi determinati da Terna come pari a:
- a) la differenza tra la valorizzazione di detta energia utilizzando i prezzi di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c, della deliberazione n.111/06, e la corrispondente valorizzazione utilizzando i prezzi della Borsa del Paese estero individuata nell'Allegato 1 del contratto sottoscritto ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n.179/09, con riferimento all'energia elettrica già resa loro disponibile in Italia e dagli stessi resa disponibile ai sensi del suddetto contratto nel mercato estero;
 - b) la valorizzazione di detta energia utilizzando i prezzi della Borsa del Paese estero individuata nell'Allegato 1 del contratto sottoscritto ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n.179/09, con riferimento all'energia elettrica già resa loro disponibile in Italia e dagli stessi non resa disponibile ai sensi del suddetto contratto nel mercato estero.

Articolo 7

Modifica o risoluzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.3, dei contratti sottoscritti con Terna per i servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza

- 7.1 I contratti per i servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza eventualmente già sottoscritti dai clienti finali titolari di risorse riducibili istantaneamente selezionate nelle procedure di cui all'articolo 4 con Terna sono modificati, con decorrenza a partire dall'inizio del mese di avvio dell'erogazione del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza, prevedendo una riduzione delle quantità contrattuali e dei relativi corrispettivi determinata in ragione della quota di potenza impegnata in detto servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza.

Articolo 8

Assegnazione di quote dei servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza oggetto di riduzioni in seguito alle assegnazioni delle risorse riducibili istantaneamente.

- 8.1 Terna procede, nei limiti di quanto ritenuto necessario per la gestione in sicurezza del sistema, a riassegnare le quote dei servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza corrispondenti agli obblighi contrattuali oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 7 secondo le modalità di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 201/09.

Articolo 9

Direttive urgenti per la modifica del Codice di rete e criteri per l'utilizzazione delle risorse riducibili istantaneamente nell'ambito del dispacciamento.

- 9.1 Terna procede a modificare in via d'urgenza il Codice di rete nei termini di cui al presente provvedimento.
 - 9.2 Terna utilizza le risorse riducibili istantaneamente sulla base dei medesimi criteri di cui al paragrafo 4.10.11.1 del capitolo 4 del Codice di rete.”
-
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla società Terna Spa.
 3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

9 febbraio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis